NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA LEVA AERONAUTICA

Art. 11

Durata della permanenza nel ruolo naviganti e nel ruolo specialisti

I cittadini incorporati nella Regia aeronautica, per il ruolo naviganti o per il ruolo specialisti, che abbiano conseguito il relativo brevetto, al compimento della ferma passano a far parte permanentemente della forza in congedo della Regia aeronautica, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di eta'.

Versione in vigore dal 16 marzo 1939, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Estremi	Legge 19 gennaio 1939, n. 340
Parte	Prima — Disposizioni generali
Titolo	I
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-relative-all-organizzazione-della-leva-aeronautica/art-11-durata-della-permanenza-nel-ruolo-naviganti-e-nel-ruolo-specialisti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it